



CITTA' DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

REIS

Reddito di Inclusione sociale – “Agiudu torrau”

Avviso Pubblico

in favore di famiglie in condizione di fragilità economica

Annualità 2026

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di ammissione alla misura regionale denominata **REIS (Reddito di inclusione sociale)** ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle modalità di attuazione definite nelle Linee Guida, per il triennio 2024-2026” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n° 30/55 del 05/06/2025

PREMESSA

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio del Comune di Carbonia, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale), introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016, per l'annualità 2026.

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, anche formato da un solo componente, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire l'emancipazione, l'autonomia economica e il diritto alla felicità della vita.

Per raggiungere queste finalità, la Regione ha istituito il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18).

Il presente Avviso è disciplinato, oltre che dalla L.R. 18/2016, dalla L.R. del 08.05.2025 n. 12, art. 2, comma 27, dalla Delibera della Giunta Regionale numero 30/55 del 5 giugno 2025 di approvazione definitiva della modifica delle Linee Guida REIS per il triennio 2024 - 2026.

Il REIS è una misura di contrasto alla povertà rappresentato da un budget di inclusione che prevede un contributo economico mensile, a partire da luglio 2026 e sino a giugno 2027, erogato per 12 mesi, e un progetto di inclusione sociale e formativa, finalizzato al superamento della condizione di povertà e definito nel processo di presa in carico del nucleo familiare.

Il REIS è incompatibile con il beneficio dell'Assegno di inclusione (ADI) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 recante: "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

Il REIS è compatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), con l'Assegno Unico Universale (AUU) e con ogni altra forma di aiuto e supporto erogato a livello nazionale e regionale.

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al beneficio

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, come definiti ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, che all'atto della presentazione della suddetta richiesta, risultano in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.

1.1 Requisiti anagrafici

Possono presentare domanda di accesso al REIS:

- i cittadini residenti nel Comune di Carbonia;
- i nuclei familiari anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, ovvero per coloro che hanno fatto rientro in Sardegna dopo un periodo di permanenza in un'altra Regione e/o Stato di durata non inferiore a 24 mesi, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Non possono accedere al REIS i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni. In caso di nuclei familiari con componenti presenti nell'attestazione ISEE ma ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche amministrazioni, verrà considerato il nucleo senza il componente effettivamente non convivente con l'elaborazione di una attestazione ISEE aggiornata priva del medesimo componente.

L'attestazione ISEE (e i corrispondenti calcolo ISR e ISRE) potrebbe prevedere la presenza di familiari non conviventi (codice DSU FNC) anche residenti in altri Comuni. In tal caso sarà necessario presentare una unica domanda presso il Comune di residenza del nucleo di provenienza.

1.2 Requisiti di capacità reddituale

I nuclei richiedenti devono avere un'Attestazione ISEE, vigente alla data di presentazione della domanda, su cui verranno verificati i requisiti di ammissibilità.

I nuclei richiedenti devono avere un valore **ISRE**, come definito ai fini ISEE, **non superiore a euro 6.500**. L'ISRE è calcolato sulla base della formula ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

Auto-verifica del requisito ISRE

Al fine di una auto-verifica del requisito, è sufficiente dividere il valore dell'ISR, indicato nel frontespizio dell'Attestazione ISEE, per il valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

Esempio:

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

Nel caso indicato l'ISR è pari a euro 5.135,00, la scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni è pari a 2,96.

L'ISRE è, pertanto, pari a euro 5.135,00 diviso 2,96, corrispondente a 1.734,79.

Essendo inferiore a 6500,00 euro, la famiglia ha diritto a richiedere il REIS 2025.

In caso di nuclei in cui siano presenti minori si fa riferimento al valore ISRE definito all'interno dell'Attestazione **ISEE minorenni**.

In presenza di più ISEE minorenni sarà preso in considerazione il valore del ISR minorenni maggiormente favorevole per il nucleo.

Si specifica che è ammesso il valore ISRE elaborato su Attestazione **ISEE corrente**.

I nuclei familiari dovranno attestare, in sede di domanda, che la loro capacità reddituale, dopo l'annualità di elaborazione dell'Attestazione ISEE, non ha subito variazioni migliorative a seguito di nuovi introiti da lavoro o da pensione tali da far superare le soglie ISR e ISRE di ammissione.

1.3 Requisiti di disponibilità patrimoniali immobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo.

Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari

Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari, è sufficiente consultare la DSU al Quadro FC3, come sotto riportato e sommare i valori senza considerare la casa di principale abitazione (nell'esempio, pari a euro 27.330,00).

Dai valori si sottrae l'eventuale quota capitale residua del mutuo (nell'esempio, pari a zero).

Nell'esempio del riquadro, il valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo è pari a euro 154,00.

Essendo inferiore a euro 40 mila, la famiglia ha diritto a richiedere il REIS:

QUADRO FC3 PATRIMONIO IMMOBILIARE Nella colonna "Tipo di patrimonio" indicare: F =fabbricati; TE =terreni edificabili; TA =terreni agricoli. Nella Colonna "Casa di abitazione", barrare in corrispondenza dell'immobile dichiarato come casa di abitazione nel Quadro B	Indicare il patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (un cespite per ogni riga della tabella) posseduto alla data del 31 dicembre ultimo scorso.					
	TIPO DI PATRIMONIO	SITUATO NEL COMUNE O STATO ESTERO	QUOTA POSSEDDUTA (%)	VALORE AI FINI IMU della quota posseduta (VALORE AI FINI IVIE se detenuto all'estero)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE
	F		100	27330,00	0,00	S
	TA		4	7,00	0,00	N
	TA		4	35,00	0,00	N
	TA		67	112,00	0,00	N

1.4 Requisiti di disponibilità patrimoniali mobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE (al netto delle detrazioni) non superiore a una soglia di euro 8.000.

Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari

Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari, è sufficiente consultare il frontespizio dell'Attestazione ISEE e sottrarre dal valore del Patrimonio mobiliare del nucleo le detrazioni patrimonio immobiliare.

Nel caso in esempio, il valore del patrimonio immobiliare è azzerato dal valore delle detrazioni.

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

1.5 Requisiti di disponibilità di beni durevoli

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione

Art. 2 - Procedura per la presentazione della domanda

La domanda di accesso al REIS deve essere preceduta dalla presentazione della domanda di Assegno di inclusione (ADI), nel caso in cui il nucleo richiedente possenga i requisiti di accesso alla Misura nazionale.

All'atto della presentazione della domanda REIS i nuclei con i componenti in condizione di disoccupazione tra 18 e i 60 anni non compiuti dei nuclei con ISEE non superiore a euro 10.140,00 dovranno dichiarare, qualora non avessero già fatto la richiesta, di essere a conoscenza che in sede di presa in carico da parte del

Servizio Sociale, potrà essere richiesta la domanda di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL), mediante i servizi online di Inps, per i componenti del nucleo rientrante in tale casistica e dare fin d'ora l'assenso.

In caso di nuclei con componenti di minore età o di età inferiore a 21anni, la domanda di accesso al REIS è condizionata alla preventiva presentazione della domanda di Assegno Unico Universale (AUU) o all'esserne già beneficiari.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse alla graduatoria.

I nuclei in attesa di esito di ammissione all'ADI verranno collocati in graduatoria con riserva, in attesa del definitivo esito di ammissione alla Misura nazionale.

Art. 2.1 - Termini e Modalità di domanda

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico, corredata con tutti gli allegati sotto indicati, potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico all'Albo Pretorio e improrogabilmente entro il 20 APRILE 2026. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale data.

La richiesta si presenta **ESCLUSIVAMENTE online** accedendo all'AREA PERSONALE in alto a destra della home page del sito istituzionale del Comune di Carbonia all'indirizzo www.comune.carbonia.su.it mediante SPID o CIE e, successivamente cliccare su AVVIO ISTANZE ON LINE/ACCEDI AL SERVIZIO, selezionare in TIPOLOGIA "SERVIZI SOCIALI" e in PROCEDIMENTO "REIS 2026".

Dopo aver avviato la procedura, si prosegue con la compilazione della domanda online seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso.

Successivamente all'invio della domanda il richiedente riceverà una mail con la comunicazione di conferma di ricezione della stessa da parte del sistema e di avvio del procedimento. L'istanza verrà protocollata in automatico dal sistema e verrà inviato il numero di protocollo assegnato alla istanza; tale numero di protocollo costituirà l'identificativo del richiedente e sarà necessario per la verifica della propria posizione nella graduatoria che verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Carbonia. Si invita pertanto a conservare tale ricevuta indicante il numero di protocollo dell'istanza.

Per poter visionare la domanda presentata o, eventualmente, effettuare un'integrazione richiesta da parte degli Uffici, sarà necessario accedere al servizio tramite il link sopra indicato e scegliere l'opzione "Consultazione Istanze online" e cliccare su "Procedimenti da Integrare".

Alla domanda online, **a pena di esclusione**, dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione (seguendo le indicazioni presenti nel format della domanda online):

- 1) Per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo oppure del permesso di soggiorno di durata almeno annuale (art. 41 del D.Lgs. 286/98)
- 2) la ricevuta di presentazione di domanda assegno di inclusione;
- 3) la ricevuta di esito negativo o decadenza della domanda assegno di inclusione.

Alla domanda dovrà altresì essere allegata copia della certificazione ISEE 2026 (ordinario, Minorenni, corrente) e ogni eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda e dell'obbligo o meno di svolgere il patto di inclusione sociale (solo a titolo esemplificativo: invalidità civile, legge 104/92, legge 20/1997, ecc).

Tutti gli allegati dovranno essere prodotti esclusivamente in formato PDF.

I cittadini esclusi dal vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione, provvederanno a presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo a seguito di ammissione alla misura, nei tempi e modi che verranno indicati dal Servizio Sociale Professionale, laddove la stessa non risulti già in possesso del Servizio Sociale agli atti del procedimento indicato nell'istanza di partecipazione al presente avviso pubblico.

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

I cittadini potranno richiedere supporto presso i **Punti "Digitale Facile"** operativi nelle sedi di seguito indicate e nei seguenti giorni e orari:

- Ex Tribunale, stanza n. 6, Via XVIII dicembre Carbonia, aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12
- Ex Circoscrizione Cortoghiana, Via Bresciano snc, aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12
- Ex Circoscrizione Bacu Abis, Via S. Barbara snc, aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.

In caso di difficoltà tecniche di compilazione della domanda è possibile richiedere supporto rivolgendosi al referente, Alessandro Ferro, ai seguenti recapiti:

- e-mail dedicata: assistenza_servizionline@comune.carbonia.su.it
- tel. 3357128780

A supporto dei cittadini è inoltre attivo lo Sportello **"Centro Servizi Per Il Contrasto Alla Povertà"** operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 presso gli uffici dislocati in via XVIII dicembre (sede ex Tribunale) piano terra.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è, inoltre, possibile contattare il Servizio di **Segretariato Sociale telefonico** al tel. 3357433557- attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Art. 3 - Graduatoria di ammissione

Tutti i nuclei in possesso dei requisiti definiti ai punti precedenti saranno posti in graduatoria sulla base del valore crescente dell'ISRE, calcolato secondo la formula ISR diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

In caso di parità di valore ISRE verrà data priorità ai nuclei con valori ISR inferiori; in caso di ulteriore parità di ISR verrà data priorità al maggior valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

La graduatoria comunale, approvata con determinazione del Dirigente del Settore IV, sarà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Carbonia all'indirizzo seguente <https://www.comune.carbonia.su.it/servizio/reis-parte-prima/> nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria è da intendersi definitiva.

Art. 4 – Budget di inclusione

A ciascun nucleo ammesso nella graduatoria REIS è assegnato un budget annuo di inclusione, il cui valore è così definito:

- (euro 6.500 meno valore ISRE) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE, comprensivo delle maggiorazioni.

Auto-verifica del budget di inclusione

Nel caso esposto ai punti precedenti, con ISR pari a 5.135,00, scala di equivalenza pari a 2,96, ISRE pari a 1.734,79

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

il budget di inclusione è così calcolato:

- $6.500 - 1.734,79 = 4.765,21$
- $4.765,21 \times 2,96 = 14.105,02$ euro ANNUI

Il budget di inclusione non potrà avere un valore inferiore a 600 euro annui; pertanto, in tutti i casi di importi inferiori a tale somma, verrà aumentato a tale valore minimo.

Art. 5 – Fabbisogno comunale e regionale

Il valore complessivo dei budget di inclusione di tutti i nuclei ammessi in graduatoria rappresenta il fabbisogno finanziario comunale che verrà comunicato alla Regione Sardegna **entro il 15 Giugno 2026**.

La Regione determinerà il fabbisogno complessivo richiesto da tutti i Comuni.

Nel caso in cui le risorse stanziare nel bilancio regionale non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno comunicato dai Comuni, le risorse verranno assegnate secondo l'incidenza percentuale del fabbisogno di ciascun Comune richiedente, ponderato sulla base dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSm) calcolato dall'Istat, sul totale del fabbisogno "ponderato" complessivo di tutti i Comuni, determinato sul valore delle risorse effettivamente stanziate, secondo la formula:

- Budget assegnato al Comune Y = (Stanziamento regionale) diviso (Fabbisogno regionale "ponderato") moltiplicato (Fabbisogno Comune "ponderato" Y). Il fabbisogno ponderato di ciascun Comune è dato dalla formula = (fabbisogno Comune Y) moltiplicato (IVSm).

Art. 6 – Ammissione al REIS

Il budget di inclusione è assegnato, a tutti i nuclei beneficiari, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria assegnata dalla Regione al Comune di Carbonia, come descritto al punto precedente.

Nel caso in cui la Regione assegni somme inferiori al fabbisogno comunale, ci sarà una riduzione degli effettivi beneficiari della misura fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

All'atto dell'attribuzione delle risorse finanziarie da parte della Regione a favore del Comune, verrà comunicata la somma destinata come sola componente finanziaria e quella come componente progetto.

Art. 7 – Progetto di inclusione

In ordine di graduatoria e nel limite delle somme disponibili, il Servizio sociale professionale comunale, anche laddove rafforzato dalla gestione associata a livello di Ambito PLUS, convoca i nuclei familiari beneficiari per l'elaborazione del Progetto di inclusione.

Con la presa in carico il Servizio sociale in collaborazione con il cittadino e in accordo con il CPI valuta la presentazione della domanda di Supporto Formazione Lavoro per i componenti del nucleo aventi i requisiti, al fine di rafforzare la componente di inclusione attiva del progetto.

Qualora il Progetto di inclusione preveda interventi integrati o particolarmente complessi, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dal Comune o dall'ambito Plus di appartenenza.

Il Progetto è predisposto in collaborazione con altre figure professionali, anche in rappresentanza di istituzioni pubbliche dei settori della salute, dell'istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro, degli Enti del terzo settore e degli Enti di natura caritativa.

Per i progetti di inclusione lavorativa, che possono prevedere anche il solo invio ai servizi per il lavoro, viene svolta preventivamente la valutazione della presa in carico integrata con il Centro per l'impiego (CPI), tramite l'équipe multidisciplinare o attraverso i contatti diretti tra il Servizio sociale professionale e il CPI competente.

Per quei nuclei che diventano percettori ADI, in corso di fruizione del REIS, l'erogazione della componente economica del Budget di inclusione sarà immediatamente interrotta. Qualora nei loro confronti sia stata già attivata una progettualità, il servizio sociale comunale e/o l'équipe valuta in accordo con il nucleo l'opportunità di dare continuità alle azioni avviate.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione tempestiva come precisato ai successivi punti.

Art. 8 – Budget di Inclusione - Componente finanziaria e componente progettuale

Il Progetto di inclusione che coinvolge l'intero nucleo familiare è formato da una componente finanziaria (contributo economico) e da una componente progettuale rappresentata da servizi e interventi di natura assistenziale e a favore dell'inclusione sociale e lavorativa.

Il valore della componente finanziaria (contributo economico) e della componente progetto sarà determinato a seguito di comunicazione del finanziamento complessivo da parte della Regione Sardegna.

Il valore del contributo economico è pari al 70% del valore complessivo del budget di inclusione ma non può comunque essere superiore alla somma mensile di euro 1.191,00 e all'importo complessivo annuale di euro 14.292,00.

L'utilizzo della componente progettuale del Progetto di inclusione, nel caso in cui al nucleo venga assegnato un Budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui non è obbligatoria e la stessa può essere erogata come componente economica.

La componente finanziaria individuata al momento del riconoscimento del diritto viene erogata per 12 mensilità a partire da luglio 2026 e sino a giugno 2027.

Resta inteso che l'erogazione del contributo avverrà solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione e del trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna al Comune di Carbonia.

Il beneficio viene erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente, o diversamente da altre modalità comunicate dal richiedente all'interno della domanda ONLINE.

Premio scuola (riferito all'anno scolastico 2026/2027)

Alle famiglie ammesse alla misura e in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il "Premio scuola", al fine di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016, verrà erogato in aggiunta alla componente finanziaria REIS, a valere sulla quota di progetto, un premio monetario di euro 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione o analoga:

Scuola	Votazione conseguita
Primaria	Avanzato
Secondaria di I grado	Media dell'8
Secondaria di II grado	Media dell'8

In caso di componente progetto di valore inferiore a 150 euro, il Premio scuola sarà erogato nel limite della medesima componente.

Il “Premio Scuola” verrà erogato a seguito di presentazione da parte del titolare della misura di sostegno R.E.I.S., di autocertificazione attestante il conseguimento da parte dei minori della valutazione di cui sopra. L'autocertificazione dovrà essere presentata **ESCLUSIVAMENTE** a conclusione dell'anno scolastico 2026/2027, accedendo all'area riservata, così come indicato al precedente articolo 2.1, presentando la dichiarazione attestante la votazione conseguita dal/dagli studente/i **entro e non oltre il 15 Luglio 2027**, pena la perdita del beneficio.

8.1 Utilizzo della componente finanziaria

La componente finanziaria può essere utilizzata per il sostegno di specifiche spese familiari (affitto, utenze, spese per l'educazione e la socializzazione dei minori, etc.). La stessa non può essere utilizzata, senza il consenso del beneficiario, per compensare debiti nei confronti del Comune erogante.

I benefici economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 18/2016 e non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione.

L'accertamento dell'utilizzo dei benefici economici per il consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio (ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della L.R. 18/2016).

Il Comune provvederà ad adottare delle misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

8.2 Utilizzo della componente progettuale

Ciascun nucleo beneficiario dispone oltre che della componente finanziaria anche di una componente progettuale, pari al 30% del budget di inclusione.

Il valore della componente progettuale dipende dalle risorse assegnate dalla Regione a ciascun Comune oppure può essere integrato da altre fonti di finanziamento a disposizione del Comune o da “economie” derivanti dalle progettualità in favore di altri nuclei familiari.

La componente destinata al Progetto è formata da ogni intervento, prestazione e opportunità di natura sociale ed educativa, socio-assistenziale, di istruzione e formazione, di politica attiva del lavoro, definiti all'interno del Progetto di inclusione e può avere una durata anche inferiore o superiore ai 12 mesi rispetto all'erogazione della componente finanziaria.

Il progetto di inclusione dovrà comunque terminare entro il mese di settembre dell'anno successivo, salvo casi di partecipazione a percorsi formativi.

In caso di presenza di minori all'interno del nucleo, deve essere assicurato l'adempimento del dovere di istruzione-formazione.

La quota progettuale può prevedere anche l'acquisto di dotazioni utili al perseguimento degli obiettivi progettuali, nonché il sostegno delle spese di trasporto necessarie alla partecipazione alle iniziative e ai percorsi di inclusione, compresi i costi necessari per l'attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese di trasporto, ecc.).

In caso di tirocini di inclusione, percorsi di istruzione e formazione, il valore della quota progettuale può includere anche l'eventuale indennità di partecipazione.

La quota progettuale, inoltre, può essere rappresentata dalla fruizione o dalla partecipazione ad altre opportunità a valere sui programmi comunitari regionali e nazionali anche laddove attivate da altre istituzioni pubbliche e private (esempio, percorsi GOL, Lavoras, ecc.), ovvero dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Possono essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. In particolare:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo;
- k) Dote educativa, percorsi di sostegno alla genitorialità e servizi utili alla collettività, come descritta ai successivi punti:

Dote educativa

La Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare consiste in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il *digital divide* e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

Percorsi di sostegno alla genitorialità

Si prevede l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità in presenza di nuclei familiari in situazione di bisogno complesso in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia nel favorire il futuro benessere.

Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'Ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

Art. 9 – Progetto di inclusione – Soggetti e nuclei esonerati o esclusi

Il sussidio economico REIS può essere erogato senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva, alle seguenti categorie:

1. le famiglie con un budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui;
2. le famiglie composte da soli anziani di età superiore a 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
3. le famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, per cui sarà cura del Servizio sociale professionale valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva, anche in raccordo con i competenti Servizi sanitari;
4. le famiglie in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, così come valutato dal Servizio Sociale Professionale, o nei casi di mera integrazione reddituale legati a perdita del lavoro o a situazioni di "lavoro povero", in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'articolo 15 della L.R. n. 18/2016

Nelle ipotesi di cui ai punti 2/3/4, la progettazione potrà essere indirizzata all'attivazione di interventi di sostegno e sollievo, nonché accompagnamento ai compiti di cura e assistenza del nucleo.

Art. 9.1 – Progetto di inclusione – Persone con disabilità o non autosufficienza

In favore delle persone con disabilità o non autosufficienza, a titolo meramente esemplificativo, il progetto potrebbe prevedere servizi di sostegno alla persona (ad esempio assistenza domiciliare, pasti a domicilio, accompagnamento presso strutture sanitarie, partecipazione a laboratori, attività culturali e sociali).

È possibile inoltre sostenere il costo della parte socio-assistenziale dell'ospitalità presso una struttura residenziale.

In caso di componenti con certificazioni di invalidità civile superiore al 45%, la progettazione potrà prevedere la presentazione della domanda di iscrizione alle liste del collocamento mirato, di cui alla legge n. 68/1999, presso il Centro per l'impiego di competenza territoriale.

Art. 10 – Doveri dei beneficiari, sospensione/revoca dell'erogazione del REIS

Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 18/2016, pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego e dai Servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del R.E.I.S. hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Ai beneficiari è fatto divieto di utilizzare il contributo per l'acquisto di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

Si procederà con la revoca del contributo a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso alla Misura;
- b) omettano di comunicare l'ammissione all'Assegno di Inclusione (ADI);
- c) non aderiscano o interrompano, senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il Servizio sociale o l'équipe multidisciplinare.

Qualora un beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario di ADI o SFL, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire:

- la revoca del beneficio, in caso di ADI, fermo restando la possibilità di dare continuità alla componente progettuale, come indicato all'art. 1.6 delle Linee Guida;
- la eventuale ridefinizione della "quota di progetto" in caso di SFL.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il beneficiario abbia percepito entrambi i contributi (REIS e ADI), i sussidi REIS percepiti indebitamente dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno comunicate dall'ufficio del Servizio Sociale.

Nel caso in cui il REIS venga erogato ad un nucleo composto da più componenti e il richiedente decede, l'erogazione viene interrotta; sarà cura degli altri componenti presentare nuova Attestazione ISEE su cui definire il nuovo valore della misura, per i mesi residui, nei limiti massimi del budget assegnato in graduatoria.

Art. 11 - Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Carbonia (www.comune.carbonia.su.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari sul seguente link <https://www.comune.carbonia.su.it/servizio/reis-parte-prima/>

Per ciascun cittadino inserito in graduatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata e l'importo complessivamente riconosciuto.

Sarà cura dell'interessato conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 12 - Cause di esclusione e revoca

Sono esclusi dal **procedimento** coloro:

1. che rilascino false dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000
2. che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge su richiamate
3. che rifiutino di partecipare ai progetti di inclusione
4. che pur essendo in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura ADI non provvedano a presentare istanza di concessione entro il termine di scadenza del presente Avviso Pubblico
5. che, titolari della misura ADI, presentino rinuncia alla misura nazionale.

I beneficiari incorreranno nella **revoca** immediata del beneficio nel caso in cui:

1. non aderiscano o interrompano, senza alcun giustificato motivo, il Progetto di Inclusione, definito e condiviso con l'assistente sociale referente;
2. reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi definito nel Progetto;
3. omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio dal presente Avviso.

Art. 13 – Pubblicità dell'Avviso

Il presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Carbonia nella sezione seguente: <https://www.comune.carbonia.su.it/servizio/reis-parte-prima/>

Art. 14 – Attività di controllo

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti riservandosi di confrontare i dati dichiarati da soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza e degli altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Le dichiarazioni mendaci, a falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 75- 76 del D.P.R. 28/12/12/2000 n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 15 - Termini del procedimento

L'approvazione della graduatoria provvisoria dei nuclei in possesso dei requisiti **avverrà entro il 01 giugno 2026 al fine di consentire all'ente di istruire gli eventuali ricorsi e di trasmettere il fabbisogno finanziario alla Regione Sardegna entro il termine stabilito del 15 giugno 2026.**

L'approvazione della graduatoria definitiva e il conseguente provvedimento di ammissione al beneficio per gli aventi diritto, definito in funzione delle risorse a disposizione, è subordinato all'assegnazione del finanziamento al Comune da parte della Regione Sardegna e avverrà entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento regionale.

Art. 16 – Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'esito del procedimento. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria è da intendersi definitiva.

Art. 17 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è l'Assistente Sociale Dott.ssa Maddalena Piras mapiras@comune.carbonia.su.it

Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni regionali in materia.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati dall'amministrazione comunale e dalla Regione Sardegna in quanto contitolari del trattamento, per i fini istituzionali connessi all'espletamento della procedura in oggetto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Informativa sul trattamento dei dati personali (cd. "informativa privacy") **Ai sensi degli articoli 13-14 del regolamento (ue) 2016/679 GDPR**

Il Comune di Carbonia La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR (*General Data Protection Regulation*), tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il Comune di Carbonia garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR, del "Codice della Privacy" di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., delle Linee guida dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni dell'EDPB (*European Data Protection Board*, ex WP 29) e più in generale, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il " Titolare del trattamento " è il Comune di Carbonia, con sede in Carbonia, nella piazza Roma n. 1 C.A.P. 09013, C.F. 81001610922 P. IVA01514170925, telefono:0781/6941 , nella persona del Sindaco quale Suo legale rappresentante *pro tempore*.

Ove Lei volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai Suoi dati personali, potrà contattare telefonicamente il Titolare del trattamento, ovvero inviargli una richiesta tramite posta ordinaria o raccomandata A/R al sopraindicato indirizzo, oppure, in alternativa, trasmettergli una comunicazione ai seguenti recapiti:

- ➔ Email: comcarbonia@comune.comcarbonia.su.it
- ➔ PEC: comcarbonia@pec.comcarbonia.org

Nel sito internet istituzionale dell'Ente si potranno trovare ulteriori informazioni riguardanti le politiche adottate dall'Ente in tema di trattamento e protezione dei dati personali.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati o "Data Protection Officer" (RPD/DPO) nominato è contattabile ai seguenti recapiti:

Email: privacy@comune.it
PEC: privacy@pec.comune.it

I dati di contatto del RPD/DPO (comprensivi di nominativo ecc.) sono altresì pubblicati in alcune sezioni del sito internet istituzionale dell'Ente, quali la sezione "privacy" accessibile già dalla *homepage*, quella relativa all'"organigramma dell'Ente e relativi dati di contatto", nonché nella sezione amministrazione trasparente.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI

Il Titolare tratta i Suoi dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, residenza, telefono, e-mail, PEC ecc.), particolari ex art. 9 GDPR (dati di salute), presenti nelle banche dati comunali, sia cartacee che informatiche, rilevati da banche dati ufficiali, ministeriali e di altri enti, Autorità amministrative indipendenti, Autorità giudiziaria e/o Agenzie autorizzate a disporre e trattarli, nonché direttamente forniti da Lei o da un Suo legale rappresentante, delegato o incaricato al momento della presentazione della istanza/domanda.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI E FINALITÀ

Il trattamento dei dati personali è lecito in quanto effettuato ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR e, dunque, solo se tale trattamento «è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure quando «il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento», alla luce di una base giuridica che abbia i requisiti previsti dal par. 3 del citato articolo.

Si precisa, inoltre, che recenti modifiche normative hanno inoltre specificato, al riguardo, che la «base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali» e che il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica «è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti», ma sempre «nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento [europeo]», in «modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati» (art. 2-ter, commi 1 e 1-bis, del Codice, così come emendato dall'art. 9, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2, del d.l. n. 139 dell'8/10/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 205 del 3/12/2021).

Il trattamento dei dati personali particolari di cui all'art. 9 GDPR (es.: i dati relativi alla salute) è effettuato nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-ter, 2-sexies (*“Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante”*) e 2-septies (*“Misure di garanzia per il trattamento di dati genetici, biometrici e relativi alla salute”*) del D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy).

In ordine alle specifiche finalità perseguite dall'Ente, le precisiamo che i Suoi dati personali saranno trattati **per :l'ammissione alla misura regionale REIS (Reddito di inclusione sociale) ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 Annualità 2026.**

LUOGO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali relativi al procedimento in oggetto si svolge prevalentemente presso la sede del Titolare del trattamento ed eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente nominati, mediante apposito contratto, quali “Responsabili (esterni) del trattamento” ex art. 28 GDPR.

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con l'impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. I dati trattati vengono protetti attraverso l'impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche ex art. 32 GDPR, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

I dati sono trattati esclusivamente da personale espressamente designato/autorizzato dall'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 32.4 GDPR ed art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR e, in particolare, in osservanza dei principi liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, minimizzazione rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

I dati personali trattati non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da:

- dati inseriti nelle istanze/domande presentate da Lei o da un Suo legale rappresentante/delegato/incaricato;
- fonti accessibili al pubblico;
- basi di dati accessibili al Titolare;
- uffici giudiziari e di Governo;
- basi di dati detenuti da altre Pubbliche Amministrazioni.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Inoltre, si precisa che i criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa del titolare;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.

DESTINATARI O CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di designati/autorizzati al trattamento, ai quali sono state fornite istruzioni specifiche. I designati/autorizzati hanno differenziati livelli di accesso a seconda delle specifiche mansioni;
- responsabili (esterni) del trattamento, espressamente nominati per iscritto ex art. 28 Reg. (UE) n. 2016/679 GDPR;
- altri soggetti pubblici per finalità istituzionali;
- Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria, Autorità amministrative indipendenti ed Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente

- previsti dalla legge;
- uffici postali, spedizionieri e corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti;
- Legali all'uopo incaricati dal Comune ad intervenire in controversie/contenziosi in cui lo stesso è parte;
- soggetti istanti ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali non sono oggetto di trattamento transfrontaliero.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si comunica che, in qualsiasi momento, in qualità di interessato, potrà esercitare i seguenti diritti:

- diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 GDPR;
- diritto di rettifica dei propri dati personali ex art. 16 GDPR, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») dei propri dati personali (ex art. 17 GDPR), ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 GDPR);
- diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (ex art. 21 GDPR).

Tutti i sopra riportati diritti, per il cui contenuto si rinvia ai succitati articoli di legge e alla pagina informativa dell'Autorità Garante (<https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati>), potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati (RPD o *DPO*) nominato, ai recapiti sopraindicati.

Inoltre, qualora il Titolare del trattamento decida di esternalizzare il trattamento e nominare un Responsabile del trattamento, si assicurerà, tramite istruzioni precise ed un accordo/nomina ai sensi dell'art. 28 GDPR, che questi sia in grado di svolgere i suoi compiti in modo tale che il Titolare non abbia difficoltà a dar seguito all'esercizio dei diritti in questione nei tempi fissati dal GDPR.

L'esercizio dei diritti sopra riportati potrà essere ritardato, limitato o escluso, secondo quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 (*"Limitazioni ai diritti dell'interessato"*).

Il modulo per l'esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

DIRITTO DI RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Maggiori informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili nel sito internet dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Di Franco Maria Elisabetta